



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia Onlus

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE GIUSTIZIA

OSSERVAZIONI AI DDL76-81-298-360-1030-1078-1344

PREAMBOLO :

L'OIPA Onlus (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) è una ONG (Organizzazione Non Governativa) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC) , al Consiglio Economico e Social (ECOSOC) ed all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

In Europa è registrata nel Register of Representatives of Interest of the European Commission

OIPA è una confederazione di leghe ambientaliste , antivivisezioniste e animaliste sparse in tutto il mondo presente in 63 paesi in tutti i Continenti .

In Italia è una associazione Onlus ex legge 266/91 ed riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ha 120 sezioni locali e 70 nuclei guardie zoofile dotate di decreto prefettizio sparse in Italia

PREMESSA:

“Il terzo settore rappresenta attualmente in Italia un'importante realtà sia sotto il profilo occupazionale sia sotto il profilo sociale per l'erogazione di servizi di interesse generale” così esordisce nel documento “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Tale affermazione racchiude sinteticamente che oramai da anni si sta sviluppando una cooperazione tra amministrazioni pubbliche e volontariato. Infatti Vi sono molte pubblicazioni della Presidenza del Consiglio su tale argomento ad esempio si riporta “Tra le tendenze di modernizzazione dei sistemi amministrativi più diffuse e ampiamente condivise nelle democrazie avanzate, un posto di rilievo spetta certamente al principio di sussidiarietà. Ciò nel duplice senso di un indirizzo volto a far sì che le funzioni amministrative vengano assolve al livello più prossimo alle comunità ed ai fruitori diretti (c.d. sussidiarietà verticale), ma anche in quello che porta a preferire l'affidamento della gestione dei servizi all'iniziativa dei cittadini, singoli e



Organizzazione Internazionale Protezione

*Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU*

OIPA Italia Onlus

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

associati, limitando in tal modo l'intervento diretto delle amministrazioni pubbliche (c.d. sussidiarietà orizzontale). La fortuna del principio di sussidiarietà, crescente negli anni più recenti, ha prodotto coerenti modifiche normative e a volte, come in Italia, anche degli ordinamenti costituzionali. Nel nostro Paese, infatti, come è noto, con la modifica del Titolo V della Costituzione il principio di sussidiarietà ha trovato definitivo recepimento nella Carta fondamentale, tanto sotto il profilo verticale che orizzontale, in particolare nel nuovo art. 118." Tratto da "Amministrazioni pubbliche e volontariato" de "I Rapporti" edito dal Dipartimento della Pubblica Funzione della Presidenza del Consiglio.

ATTENTA VALUTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE RICHIAMATI NELL'OGGETTO :

Oipa Italia Onlus ritiene che nei vari disegni di legge sussistano diversi punti in comune che si possono riunire in quanto portatori di richieste sentite dalla popolazione italiana ed anche delle molteplici e recenti Sentenze della Autorità Giudiziaria che ha dimostrato un aumento di sensibilità verso gli animali, considerati "esseri senzienti" dall'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea " di Lisbona del 2008

In merito agli specifici disegni di legge si evince che nel **ddl 76, 298** principalmente ma negli altri indirettamente richiamato con la citazione della legge 201/2010 che ha recepito altresì anche la Convenzione degli Animali da Compagnia di Strasburgo del 1987 si vuole estendere a tutti gli animali (esclusi i selvatici ed esotici protetti) la definizione di animali da compagnia in quanto, si ritiene a parere dello scrivente, che la sensibilità nei confronti degli animali oltre che essere spinta da una sensibilità cosiddetta animalista è supportata anche dai movimenti e dalle scelte ambientaliste che devono essere prese per contrastare il riscaldamento globale. OIPA è perfettamente d'accordo con tutte le prescrizioni presenti nei vari disegni di legge che devono essere seguiti prima della detenzione di un animale non convenzionale .

A tal proposito si vuole esprimere la condivisione del contenuto nel **disegno di legge 81** in merito alle disposizioni in materia di delitti contro le specie protette di fauna e flora , senza dimenticare che in questi giorni si sta parlando della questione di due specie selvatiche denominate grandi carnivori (Lupi ed Orsi) , inoltre si vuole ricordare che l'Unione Europa ha deliberato molte disposizioni normative a tutela sia dell'ambiente e della fauna selvatica , purtroppo talvolta l'Italia è stata passibile di procedura di infrazione proprio per violazioni di tale norme .



Organizzazione Internazionale Protezione

*Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU*

OIPA Italia Onlus

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

In merito alla tutela della fauna selvatica e relativi Cras (Centri raccolta animali selvatici) si vuole portare a conoscenza delle Signorie Vostre Senatrici e Senatori della Repubblica di una eccellenza italiana in Europa ovvero il CANC (Centro Animali Non Convenzionali) che si trova presso Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino che svolge la funzione di CRAS per la Città Metropolitana di Torino .

Molto interessante nel **DDL 298** quanto previsto in merito al divieto di vendita in negozi ed on line di animali questo si considera un passo avanti per il concetto europeo di "essere senziente " che possa più non essere considerato un bene mobile alla stregua di un abito , un telefonino .

Nel proseguo della disamina del disegno di legge 298 si è notato all'articolo 2 voce " art 455 *undecies* " intitolato divieto di marchiatura , OIPA è pienamente d'accordo anche il divieto di conchectomia e caudotomia che sono pratiche già vietate con l'entrata in vigore della legge 201/2010, il primo novembre 2011 della Convenzione per la protezione degli animali di Strasburgo del 1987 , pienamente in vigore ed applicabile in Italia con il suo recepimento .

Emerge nella maggioranza dei disegni di legge la volontà di cambiare il Titolo IX-bis del libro secondo del codice penale da " Dei delitti contro il sentimento per gli animali " in " Dei delitti contro gli animali **e contro il sentimento per gli animali** " questo anche in previsione di attuazione del principio " esseri senzienti" del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Si appoggia pienamente tale modifica al titolo in quanto così formulato avallerebbe un'interpretazione ormai consolidata in merito alla duplice natura del bene giuridico tutelato ossia, oltre il sentimento di pietà per gli animali, anche l'animale in sé.

In particolare, si condivide quanto indicato nei ddl sull' inasprimento delle pene attualmente previste per le fattispecie delittuose di uccisione e maltrattamento di animali. All'uopo, si segnala a titolo esemplificativo la previsione della modifica della cornice edittale dell'articolo 544-bis c.p. nel massimo e nel minimo: la reclusione viene aumentata "da uno a cinque anni" in luogo degli attuali "da quattro mesi a due anni". L'aggravio delle pene previste, oltre che a rispondere ad una richiesta sociale e al mutamento dell'opinione e sensibilità pubblica sulla tutela degli animali come "esseri senzienti", consentirebbe di rispondere con fermezza e proporzionalità a fatti criminosi che, allo stato attuale, essendo puniti in maniera non rilevante, "godono" dell'applicazione di istituti



Organizzazione Internazionale Protezione

*Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU*

OIPA Italia Onlus

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

processuali come, a titolo esemplificativo, la sospensione condizionale della pena che, salvo i relativi casi di esclusione, viene applicata “quasi in automatico” in caso di condanna per uno degli illeciti contro gli animali.

Ancora, un inasprimento ed una estensione delle previsioni di fattispecie delittuose anche a titolo di colpa richiamando l'articolo 43 del Codice Penale non solo è condivisibile ma assolutamente necessario in virtù della maggiore sensibilità della popolazione italiana ed anche dei provvedimenti amministrativi di vari enti locali ed infine della Giurisprudenza.

Particolare nel **ddl 360**, in realtà previsto anche in altri ddl, la proposta di modifica dell'art 54 cp introducendo la scriminante per salvare un animale in pericolo, ovviamente si è molto favorevoli.

Interessante ed assolutamente condivisibile il ddl 845 che propone l'introduzione di un solo articolo, che chiarisce direttamente il divieto di alimentazione di cani, gatti, in quanto attualmente sia a livello Europeo che Italiano tale divieto quando in vigore è previsto indirettamente da norme sanitarie.

Particolare interesse ed apprezzamento per il **disegno di legge 1030** il quale oltre a richiamare la quasi totalità dei principi fino ad ora riportati ed anche nei successivi disegni di legge prevede anche l'introduzione di alcuni istituti che si ritengono fondamentali, il primo relativo art 1 punto “544 septies” che prevede espressamente come fattispecie delittuosa l'uccisione o la distruzione di specie protette, l'altro immediatamente successivo è la proposta di introdurre l'articolo 544 octies denominato “Esche Avvelenate”. A questo proposito si rileva che ogni anno il Ministero della Salute emette una Ordinanza Ministeriale che perseguita tale bieca azione, in tal caso verrebbe inserita in una Legge dello Stato e quindi con un valore superiore, tenendo conto del principio delle Fonti del Diritto, ma anche permanente nel perseguire una delle azioni più spregevoli e diseducative ma purtroppo tale azione è diffusa come si legge spesso sui mass media.

Si tiene ancora a sottolineare che tale condotta ha un effetto “plurioffensivo”, in quanto pericolosa sia verso gli animali che verso l'uomo: si pensi ad un bambino che dovesse incorrere in un'esca o boccone avvelenato.

Ancora, si sottolinea la questione fondamentale trattata dal dl 1030, in merito alla “gestione-affido” di animali posti sotto sequestro.

In particolare, come formulato nella proposta di modifica, con l'introduzione dell'art. « Art. 254-ter. – (Sequestro di animali vivi) – 1. *L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati*



Organizzazione Internazionale Protezione

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia Onlus

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

o tentati, quando dispone il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. 2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo. (...)”

L'introduzione di questa previsione normativa, oltre che rispecchiare provvedimenti già adottati da diversi Tribunali, sia per ovviare situazioni di particolare complessità dovuta all'affido di un elevato numero di animali (si pensi al sequestro di cuccioli provenienti da traffico illecito) e della relativa regolarizzazione (es. intestazione del microchip), consentirebbe anche di rispettare il legame affettivo che si instaura tra un animale affidato e l'individuo (o Associazione) che se ne prende cura.

Di importanza fondamentale anche quanto previsto nel ddl 1030 all'articolo 11 ovvero la proposta di introdurre “ la disposizione in materia di divieto di importazioni sul territorio nazionale , vendita , utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici , collari elettrici , collari con le punte , collari a strozzo o a semi strozzo “ , a supporto di tale proposta si richiama il parere del Ministero della Salute del 22 luglio 2019 avente come oggetto “ parere sui collari acustici per cani “ che allegando un parere tecnico dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e della Emilia Romagna Centro di riferimento nazionale per il benessere animale del 13-06.2019, stabiliscono la inidoneità dei collari elettrici , acustici , richiamando anche la normativa attuale in materia di tutela animali , lo definiscono un maltrattamento di animali. La Giurisprudenza oramai è unanime nel riconoscere l'uso del collare elettrico rientri nella fattispecie criminosa dell'art 544 ter CP ed infatti oramai l'uso di tali collari (elettrici ed acustici) sono di fatto vietati , quindi l'introduzione della produzione e commercializzazione anche una azione preventiva sulla possibile commissione di reati .

Infine nel **disegno di legge 1030** (e non solo in questo) vengono ampliate ed affermate chiaramente le funzioni delle guardie particolari giurate zoofile volontarie . OIPA Italia ha sul territorio oltre 500 guardie zoofile volontarie che dedicano alla tutela degli animali , si vuole portare a conoscenza delle attività svolte nel 2019 :



Organizzazione Internazionale Protezione

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia Onlus

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org



L'esistenza delle guardie Eco-Zoofile dell'OIPA è prevista dall'ordinamento nella materia inerente la vigilanza zoofila (Legge n° 611 del 12 giugno 1913, Legge 20 luglio 2004 n. 189 ed altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d'affezione) e dipende dalla nomina a Guardia Particolare Giurata che viene fatta dal Prefetto della Provincia in cui si opera.

L'importante ruolo delle guardie Eco-Zoofile permette una vigilanza costante che favorisce il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale. Oltre a intervenire in caso di maltrattamento di animali, le guardie Eco-Zoofile OIPA svolgono anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini riguardo alle norme vigenti in termini di benessere animale e sensibilizzando su tematiche protezioniste.

I nuclei delle Guardie Zoofile dell'OIPA, attivi nella prevenzione e repressione dei reati contro gli animali, sul territorio nazionale sono complessivamente 65 in 18 regioni e in numerose province i volontari dell'OIPA hanno iniziato il corso di formazione per creare un nuovo nucleo di Guardie Zoofile.

ATTIVITÀ GUARDIE

506	N° GUARDIE ZOOFILE OIPA CON DECRETO
7.251	ORDINI DI SERVIZIO
6.328	INTERVENTI
10.465	N° ANIMALI CONTROLLATI
7.141	N° CANI CONTROLLATI
625	N° CANI TROVATI SENZA MICROCHIP
122	N° CONTROLLI SU COLONIE FELINE
1.079	N° CONTROLLI SU GATTI DI PROPRIETÀ
804	N° ANIMALI DA CORTILE (CAVALLI, PONY, ASINI, OVINI, CAPRINI, MUCCHE ECC)
528	N° ANIMALI ESOTICI
702	SANZIONI, DENUNCE, SEQUESTRI
215	CORSI E FORMAZIONE

I nuclei di guardie zoofile inoltre fanno:

CONTROLLI PERIODICI NEI CANILI
RICHIESTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONE AI REGOLAMENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEI COMUNI
CONVENZIONI COMUNALI PER LA VIGILANZA ZOOFILE



Organizzazione Internazionale Protezione

*Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU*

OIPA Italia Onlus

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

<https://www.oipa.org/italia/bilanci/>

Come si evince da questa immagine contenente i dati si può notare che 506 guardie zoofile volontarie hanno svolto 6.328 controlli che hanno coinvolti 10.465 animali ma sono state comunicate alla Autorità Giudiziaria solo 702 compresi i sequestri, questo dimostra che le guardie zoofile sono dei volontari qualificati, che hanno un riconoscimento dalla Prefettura avendo tutti i requisiti previsti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza tra i quali richiesti vi è anche l'ottima condotta morale ed etica. Quindi questo volontariato qualificato appartenente al Terzo Settore può essere un utile strumento per collaborare con gli enti locali e nazionali per la tutela degli animali. Anche se sono già severi ora i requisiti previsti per diventare guardia zoofila volontaria si potrebbe proporre che le Regioni organizzino annualmente dei corsi di aggiornamento ai quali rimane obbligatorio per le guardie zoofile volontarie nei due anni di validità del decreto prefettizio la frequentazione almeno di uno o qualcosa del genere, OIPA Italia Onlus è a disposizione per collaborare alla stesura di un regolamento generale di aggiornamento.

Ulteriore ed importante principio previsto nel **ddl 1030** è la proposta dell'articolo 12 con l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile, che tale permesso attualmente è parte integrante delle vittime di caccia che purtroppo si devono registrare ogni anno (oltre 30 persone perdono la vita innocentemente a causa delle battute di caccia). Infine importante anche quanto previsto all'art 7 sempre del **ddl 1030** e previsto nella quasi totalità dei disegni di legge intitolato "Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di Polizia" tale proposta trova motivazione anche in quanto oramai è dimostrato in moltissimi studi, in primis nel USA lo ha adottato anche l'FBI, che il maltrattamento di animali ha una correlazione anche a persone più inclini a commettere reati in danno alle persone, si suggerisce di visitare le pagine della associazione I Link <https://www.link-italia.net/> la cui fondatrice da anni sta portando a conoscenza in Italia di tale correlazione.

Si conclude che nella quasi totalità dei disegni di legge si prevedono di perseguire la diffusione in rete di video/foto di maltrattamento di animali. Purtroppo questo è un fenomeno molto diffuso in tutto il mondo, e l'Italia sarebbe uno dei primi paesi al mondo che si doterebbe di una tale disposizione, OIPA Italia Onlus lo afferma con la dovuta contezza delle notizie in quanto da alcuni anni OIPA Italia Onlus in collaborazione con la società Tutela digitale ha avviato il progetto "Stop Viral Animal Cruelty" <https://www.oipa.org/italia/viralcruelty/> e sono moltissimi i casi che vengono trattati ed anche con successo.



Organizzazione Internazionale Protezione

*Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU*

OIPA Italia Onlus

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente – Codice fiscale 97229260159

Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502

info@oipa.org – www.oipa.org

CONCLUSIONI FINALI

OIPA Italia Onlus ringrazia innanzitutto la Commissione Giustizia del Senato che discute dei disegni di legge per la tutela degli animali , inoltre si ringrazia i senatori che hanno presentato dei principi fondamentali , che seguono l'aumento della sensibilità nei confronti degli animali ed è onorata di essere oggi in audizione.

Milano 22 settembre 2020